

REP. 2023/26

Mondovì, 09/11/2022

CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE COME RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (R.D.P. O D.P.O., DATA PROTECTION OFFICER) AI SENSI DEGLI ARTT. 37, 38 E 39 REGOLAMENTO UE 2016/679 (C.D. GDPR)– SINO 31.12.2023 – CIG. ZFA3B9B241

L'anno 2022, addì 09 del mese di NOVEMBRE, tra la società MONDO ACQUA S.p.A., con sede in MONDOVI' (CN), Via Venezia 6/B, C.F./P. IVA 02778560041, rappresentata dall' Ing. Mirto Chiara in qualità di Direzione Gestione Tecnica e Servizi e lo Studio Legale Costa Cuniberti Avvocati Associati - Corso Statuto n. 26 - Mondovì (12084- CN) - P. IVA 03514380041 rappresentato dall'Avvocato MARCO CUNIBERTI, Avvocato del Foro di Cuneo, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO - CONDIZIONI

- preso atto che Mondo Acqua ha una continua necessità di avere un DPO e verificato che lo Studio Costa Cuniberti Avvocati Associati (che aveva individuato l'avvocato Marco Cuniberti nel ruolo di DPO), ha collaborato con soddisfazione nel periodo 2018 -2022 con la Mondo Acqua per le stesse prestazioni
- considerato che la prestazione oggetto di tale incarico necessita di una conoscenza e di una esperienza tali che l'affidamento delle medesime prestazioni ad altro professionista comporterebbe alla Mondo Acqua un aggravio di carattere gestionale a danneggiamento della Mondo Acqua, in quanto, per il periodo transitorio di instaurazione di un eventuale nuovo Professionista, le esigenze di gestione della rete ed impianti sarebbe decisamente rallentata
- considerato che il principio di rotazione dei fornitori previsto dal vigente Codice Appalti, prevede la deroga per importi di contratto inferiori a 5.000,00 euro
- la Mondo Acqua ha quindi portato avanti una trattativa economica diretta con lo Studio Costa Cuniberti Avvocati Associati, al fine di raggiungere un ottimale compenso orario, sulla base delle esigenze tecnico amministrative di Mondo Acqua; lo Studio Costa Cuniberti Avvocati Associati ha quindi proposto un onorario annuale pari a 2.900,00 euro oltre oneri e oltre IVA; tale importo è stato ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante, in quanto adeguato al numero di incontri previsti ed alle attività da eseguire durante l'anno;

ART. 2- CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito vengono elencate le prestazioni professionali oggetto del presente incarico che dovranno essere rese, restando inteso che lo stesso dovrà porre in essere tutto quanto necessario e opportuno al fine di rendere una prestazione completa rispetto dell'oggetto dell'incarico:

- Il Responsabile della Protezione dei Dati che assolverà gli incarichi di cui all'art. 39 GDPR testé richiamato è lo Studio Costa Cuniberti Avvocati Associati. che individua, per l'espletamento della funzione, l'avvocato MARCO CUNIBERTI (di seguito "il Professionista"), Avvocato del Foro di Cuneo e membro dello Studio Legale stesso.
- Tali prestazioni debbono essere suddivise in due tipologie:
 - a) Assistenza e consulenza;
 - b) Formazione.
- Il Professionista renderà le proprie prestazioni:
 - a) nr. 7 incontri/anno della durata di mezza giornata, da effettuarsi in loco, presso la sede di Mondovì, con date da concordare, dedicate ad assistenza/consulenza e formazione.
 - b) da remoto, per un impegno di complessive fino a n. 25 ore lavorative. Per quanto riguarda l'assistenza e consulenza, con esame della richiesta di Mondo Acqua e riscontro (telefonico, video o via email, a discrezione del DPO), entro n. 2 giorni lavorativi dalla richiesta stessa; per quanto riguarda la formazione, con sessioni da programmare insieme (per ogni sessione di formazione verrà conteggiato, oltre al tempo di effettiva formazione, un tempo uguale per la preparazione, per cui il tempo di impegno conteggiato sarà il doppio di

quello dell'effettiva formazione erogata). Le ore verranno conteggiate per il lavoro effettivo prestato, sia nelle sessioni (telefoniche o video), che in back office.

- Le eventuali prestazioni in loco oltre il suddetto numero, nonché da remoto oltre il suddetto monte ore, saranno oggetto di accordi ad hoc (così come nel caso di esecuzione di attività escluse).

A valle della consulenza verrà richiesta al Professionista, se necessario, la presentazione di elaborati e relazioni, la cui rispondenza a quanto commissionato verrà valutata dalla MONDO ACQUA.

MONDO ACQUA si riserva di affidare al Professionista eventuali attività integrative, valutando e concordando con Lei il corrispettivo relativo.

ART. 3- DURATA TEMPORALE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

La durata temporale della consulenza è stabilita dal 01/01/2023 la 31/12/2023, termine presunto di scadenza della concessione di gestione del Servizio Idrico integrato affidata a Mondo Acqua S.p.a., salvo quanto previsto al successivo art. 4 "SUCCESSIONE NEL CONTRATTO".

L'esecuzione degli stessi dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla proposta tecnico economica del 05/05/2022, parte integrante del presente contratto

ART. 4 - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO

La concessione di gestione del Servizio Idrico integrato affidata a Mondo Acqua S.p.a., la cui scadenza era prevista al 31/12/2021, è stata prorogata sino alla definizione del VR (Valore Residuo) da parte dell'ente di Governo Cuneese nr.4 (EGATO4). Alla scadenza della proroga, la cui data è al momento incerta, il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato subentrerà a Mondo Acqua S.p.a. in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e dunque anche nella titolarità del contratto di appalto relativo ai lavori in oggetto. Verificandosi tale evenienza, il Gestore Unico subentrerà automaticamente nel contratto in luogo di Mondo Acqua S.p.a. ed assumerà tutte le obbligazioni e tutte le facoltà ed i diritti da esso derivanti e conseguenti. L'appaltatore si impegna ed obbliga a proseguire il contratto con il Gestore Unico subentrante nella veste di committente, alle medesime condizioni economiche e giuridiche e con la stessa scadenza temporale, senza nulla pretendere verso Mondo Acqua.

ART.5) REVISIONE PREZZI

Trattandosi di appalto di fornitura bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.1.

Per i contratti relativi a servizi o forniture a esecuzione periodica o continuativa, le variazioni dei prezzi sono valutate qualora si siano verificati aumenti o diminuzioni dei costi dei servizi o dei materiali utilizzati o forniti, tali da determinare

¹ Art.106 comma 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo pattuito. La revisione dei prezzi è accordata nel limite delle risorse disponibili. La richiesta di revisione del prezzo deve essere presentata con le modalità previste dall'art. 29, commi da 2 a 6, del d.l. n. 4/2022.

Ai fini dell'evasione della richiesta, l'effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore dovrà essere provata dallo stesso con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i servizi o le forniture, del prezzo pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.

L'esecuzione delle prestazioni avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma e/o nei documenti contrattuali è condizione necessaria per il riconoscimento della compensazione. Si precisa che, nel caso in cui l'appaltatore presenti istanza di compensazione la medesima dovrà tenere conto anche di eventuali variazioni in diminuzione relative ad altre voci utilizzate nell'appalto presenti nelle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità.

Le singole voci in aumento o diminuzione, qualora non ricomprese nell'art. 29, comma 2, del d.l.4/2022, dovranno trovare riferimento - anche tramite comparazione con voci analoghe o per interpolazione di più voci - nei listini regionali e/o nazionali.

ART. 6 - PROPRIETÀ' DEGLI ELABORATI

MONDO ACQUA acquisirà la piena ed incondizionata proprietà degli elaborati redatti al Professionista sulla base del presente incarico ed il Professionista è tenuto a fornire, su richiesta della Mondo Acqua, qualsiasi elaborato da Lui prodotto in formato aperto ed editabile.

ART. 7 - COMPENSI PROFESSIONALI

Il presente incarico sarà valutato con un IMPORTO A CORPO pari a **€ 2.900,00**.

L'importo di cui sopra è inteso al netto del contributo forfettario per spese generali (15%), del contributo previdenziale (CPA, 4%) e dell'IVA (se dovuta e nella misura di volta in volta applicabile), che vanno quindi aggiunti; nonché delle spese delle trasferte (trasporto, vitto e eventuale pernottamento, quindi da rimborsare).

Il presente incarico, eventualmente rinnovabile/prorogabile/integrabile con atti dedicati avrà importo **massimo per la durata di tutto l'incarico** di € 39.900,00 al netto di contributi (CPA) e IVA.

Le attività oggetto del presente contratto saranno rendicontate, liquidate e pagate, entro 90 giorni dall'emissione della fattura, tramite bonifico bancario sul conto che sarà da Lei indicato.

La liquidazione delle fatture, avverrà **ESCLUSIVAMENTE** a condizione che ad ogni fattura venga allegata la seguente documentazione:

- DURC in corso di validità alla data di emissione della fattura
- modulo per la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' per la Verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73), debitamente compilato, timbrato e firmato (per fatture superiori a 5.000,00€)
- dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari debitamente compilato, timbrato e firmato

Resta inteso che i pagamenti da parte di MONDO ACQUA saranno subordinati alla corretta esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da parte del Professionista.

ART. 8 - CLAUSOLE GENERALI

1. Il Professionista sarà unico responsabile dell'attività' svolte in esecuzione del presente contratto

2. Responsabilità Amministrativa

La sottoscrizione del presente contratto comporta l'assunzione da parte dell'appaltatore dell'impegno a rispettare le disposizioni contenute nel D.Lgs 8/6/01 n. 231 e in particolare i principi contenuti nel Codice Etico di MONDO ACQUA S.p.A. La violazione delle dette disposizioni e/o principi comporterà la risoluzione del contratto"

[Handwritten signature and initials in blue ink]

3. Le Parti si assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; il Professionista si obbliga a comunicare a Mondo Acqua il/i conto/i corrente bancario o postale acceso/i presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA dedicato/i, su cui Mondo Acqua stessa dovrà effettuare i pagamenti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui conto/i stesso/i. Il Professionista si obbliga, altresì, a comunicare a Mondo Acqua ogni modifica relativa ai detti dati. Mondo Acqua si obbliga ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul/i conto/i corrente/i comunicati dal Professionista
4. IL PROFESSIONISTA si obbliga a comunicare a MONDO ACQUA S.p.A. il/i conto/i corrente bancario o postale acceso/i presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA dedicato/i, su cui MONDO ACQUA S.p.A. stessa dovrà effettuare i pagamenti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui conto/i stesso/i. Il professionista si obbliga, altresì, a comunicare a MONDO ACQUA S.p.A. ogni modifica relativa ai detti dati.
5. MONDO ACQUA S.p.A. si obbliga ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul/i conto/i corrente/i comunicati dal Professionista.
6. Le Parti danno atto che il presente contratto è il risultato della libera e reciproca negoziazione delle Parti stesse di tutte le clausole in esso contenute, nessuna esclusa
7. I crediti anche parziali comunque originati sono espressamente dichiarati non cedibili (ex artt. 1260 comma 2° e 1262 c.c.). Si conviene quindi che sarà nulla e priva di effetti fin dall'origine qualsiasi richiesta di pagamento (quali fatture ed addebiti) qualora priva della dicitura "Il presente credito non è cedibile né suscettibile di mandato speciale all'incasso".
8. Sarà cura dell'Impresa affidataria rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti, regolamenti, ordinanze ed altro sotto la propria assoluta responsabilità nei confronti di terzi, animali o cose. L'Impresa affidataria è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Committente sarà esonerato da ogni responsabilità e potrà effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria, costituendo la violazione di tali obblighi inadempimento contrattuale.
9. Ai sensi dell'articolo 13 Reg. UE 679/2016, i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento da parte della ns. Azienda ai fini della gestione del rapporto, e degli obblighi di legge e contrattuali derivanti. Si allega Informativa resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) relativa al seguente trattamento di dati personali.
10. Il professionista per sé, e per i propri collaboratori in genere, si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi le informazioni o le notizie relative a Mondo acqua di cui venga a conoscenza in ragione dello svolgimento del presente incarico
11. Il professionista si impegna, quindi a mantenere ed a far sì che i propri collaboratori, di qualsiasi natura essi siano, mantengano la piena riservatezza su qualunque informazione di carattere riservato relativa all'altra parte di cui essa (nonché i propri collaboratori) sia venute a conoscenza nell'ambito della esecuzione del presente contratto
12. Le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche o integrazioni, per l'esecuzione degli obblighi tutti derivanti dalla sottoscrizione del presente

contratto, in modo da garantire riservatezza e sicurezza vicendevole secondo i criteri dettati nell'informativa di cui all'art. 13 della predetta Legge della quale le Parti dichiarano di essere, come in effetti sono, a conoscenza

13. Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Chiara Mirto, mail chiara.mirto@mondoacqua.com, tel.0174 554461 - int.203.

14. Per ogni altra fattispecie correlata al presente contratto non appositamente disciplinata dallo stesso si fa specifico riferimento al D.lgs.50/2016 e s.m.i. ed alla vigente Normativa.

ART. 9 - INADEMPIMENTI - CONTROVERSIE

- Nel caso in cui il Professionista non rispetti i termini di cui al presente contratto, salvo i casi di forma maggiore, Mondo Acqua potrà risolvere di diritto il contratto.
- Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, che non sia possibile risolvere in via amichevole, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Cuneo.

ART. 10 - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO

Dato che il presente Atto è in forma di scrittura privata, sarà sottoposto a registrazione ai sensi di legge solo in caso d'uso.

Le eventuali spese inerenti alla registrazione del presente contratto saranno a carico della parte richiedente

Per IL DPO
Avvocato MARCO CUNIBERTI
Studio Legale Costa Cuniberti Avvocati Associati

MONDO ACQUA S.p.A.
Ing. Mirto Chiara

